



COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

www.comune.oristano.it

ORDINANZA N. 328	Del 11/10/2018
Località: Vie Ugone III° e Palmas. Nuova disciplina viabilità mercatino rionale. Revoca Ordinanza n. 103/2016.	Permanente: dal 12/10/2018.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5, così come modificata dalla L.R. 6 dicembre 2006, n. 17, disciplina l'esercizio dell'attività commerciale nel territorio della Sardegna, in armonia con i principi comunitari e costituzionali e, in particolare, le attività di commercio sulle aree pubbliche;

l'Amministrazione Comunale negli ultimi anni ha rafforzato le azioni di supporto al settore del commercio su aree pubbliche e di promozione dei mercati civici;

Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. 157 del 20/07/2018 di "*Intervento di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea e riqualificazione dell'area delle case minime. Individuazione sede provvisoria mercato di via Aristana/Arborea.*";

Vista e richiamata la deliberazione G.C. n. 191 del 09/10/2018 di "*Intervento di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea e riqualificazione dell'area delle case minime. Individuazione sede provvisoria mercato di via Aristana/Arborea. Modificazione delibera G.C. n. 157 del 20/07/2018*";

Preso atto delle prescrizioni contenute nei documenti appena richiamati, che scaturiscono a seguito di incontri fra l'Amministrazione comunale e la cittadinanza interessata alle aree oggetto di regolamentazione provvisoria in funzione di ospitare il mercato rionale cittadino a cadenza bi-settimanale;

Vista la planimetria allegata alla deliberazione G.C. n. 191 del 09/10/2018, che specifica l'esatta disposizione dei posteggi, in riferimento alle attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

Richiamata la propria Ordinanza n. 103 del 08/04/2016, e ritenuto opportuno revocarla per cessati motivi, a partire dal giorno 12/10/2018;

Richiamato il Decreto del Sindaco di Oristano n. 24 del 07/05/2018, di nomina del Dott. Rinaldo Dettori quale Dirigente comunale del Settore Vigilanza Trasporti Viabilità e Servizi alla Cittadinanza;

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159, D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992, sulla disciplina della circolazione stradale e ss.mm.ii., e le norme del relativo Regolamento di Attuazione D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Attesa la necessità di dare esecuzione al dispositivo contenuto nelle deliberazioni sopra citate;

Visto l'art. 107 D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto l'art. 68 della L. 488/1999;

Visto l'art. 46 dello Statuto Comunale;



ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, parte integrante del presente provvedimento, con decorrenza dall'installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, e comunque a partire dal 12/10/2018:

1. La nuova sistemazione logistica dell'area mercatale di **via Ugone III° e del tratto di via Palmas compreso fra via Iglesias e via Falliti**, come da schema planimetrico allegato;
2. La realizzazione della dotazione complessiva di **n. 40 stalli, di cui 15 destinati al settore alimentare e 25 al settore non alimentare**;
3. Che l'occupazione provvisoria del suolo pubblico è da assoggettare alle medesime condizioni e tariffe COSAP e TARI già vigenti per la precedente disposizione dell'area mercatale;
4. **Tutti i martedì e venerdì**, in concomitanza con le installazioni del mercatino, **dalle ore 07 alle ore 16 l'istituzione del divieto di circolazione e sosta con zona rimozione, su ambo i lati, nella Via Ugone III° intero tratto, e nella Via Palmas tratto fra via Iglesias e via Falliti**;
5. Che eventuali deroghe alla circolazione veicolare devono essere espressamente autorizzate per iscritto, ad eccezione degli interventi in urgenza di forze di polizia e mezzi di soccorso, i quali dovranno comunque tener conto degli ingombri stradali e del *Principio Informatore della circolazione* di cui all'Art. 140, D. Lgs. n. 285/1992, al *Titolo V (Norme di comportamento)*;
6. La revoca delle Ordinanze in contrasto con la presente, relativamente alla disciplina del traffico correlata ai giorni di mercatino rionale nelle aree indicate;
7. La revoca dell'Ordinanza n. 103 del 08/04/2016 per cessati motivi.

AVVERTE

- **che** nei confronti dei trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D. L.vo 30.04.1992 n° 285, dall'art. 7, c. 1 lett. a) e cc. 14 e 15, e dall'art. 157, cc. 5, 6 e 8;
- **che** la presente Ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- **che** avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna o, entro 120 giorni, potrà proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei modi e tempi previsti dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e, in relazione al disposto dell'art. 37, c. 3, D. Lgs. n. 285/1992, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992;

DEMANDA

Alla Polizia Locale e alle Forze dell'Ordine la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza.

Allegati:

- Delibera G.C. n. 157/2018
- Delibera G.C. n. 191/2018
- Planimetria allegata alla Delibera G.C. n. 191/2018

RD/ac

Dalla Residenza Municipale, lì 11/10/2018



COMUNE DI ORISTANO

**Sottoscritta dal Dirigente
DETTORI RINALDO
con firma digitale**